



**Bruxelles, 18 dicembre 2020
(OR. en)**

**14222/1/20
REV 1**

**CLIMA 363
ONU 92**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 14005/20

Oggetto: Presentazione all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri

Si allega per le delegazioni la presentazione sul tema in oggetto, approvata dal Consiglio nella sua 3782^a sessione tenutasi il 17 dicembre 2020.

PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GERMANIA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA A NOME DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI

Berlino, 17 dicembre 2020

Oggetto: aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri

Questa presentazione si compone di tre parti: l'introduzione, il contributo determinato a livello nazionale (NDC) aggiornato e rafforzato e le informazioni fornite a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione (ICTU) dell'NDC.

I. INTRODUZIONE

Informazioni preliminari sullo sviluppo degli NDC rafforzati dell'UE

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno presentato il loro contributo previsto determinato a livello nazionale (INDC) il 6 marzo 2015, unitamente a un allegato contenente informazioni quantificabili e qualitative sull'INDC, in linea con le decisioni adottate in occasione della 20^a sessione della Conferenza delle Parti (COP) tenutasi a Lima.
2. L'INDC dell'UE è divenuto NDC nel momento in cui l'UE ha ratificato l'accordo di Parigi nell'ottobre 2016.
3. Nel dicembre 2019 il Consiglio europeo (ossia i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'UE, il presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione europea) ha approvato l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi¹. Il 5 marzo 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra dell'UE e dei suoi Stati membri, che rispecchia il suddetto obiettivo della neutralità climatica, e ha trasmesso tale strategia al segretariato dell'UNFCCC².

¹ Conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, doc. EUCO 29/19.

² La strategia a lungo termine dell'UE, che rispecchia l'obiettivo della neutralità climatica, è disponibile sul sito web dell'UNFCCC: <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies>

4. Nel luglio 2020 il Consiglio europeo ha concordato che la "natura eccezionale della situazione economica e sociale dovuta alla crisi COVID-19 impone misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri. Il piano per la ripresa europea necessiterà di ingenti investimenti pubblici e privati a livello europeo che avviino saldamente l'Unione verso una ripresa sostenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro e di riparare i danni immediati causati dalla pandemia di COVID-19, sostenendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione."³
5. Nel corso della stessa riunione i leader dell'UE hanno convenuto che il bilancio dell'UE (il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - QFP), potenziato da uno strumento dell'Unione europea per la ripresa che prende il nome di *Next Generation EU*, sarà il principale strumento europeo a tale riguardo. "L'azione per il clima sarà integrata nelle politiche e nei programmi finanziati nell'ambito del QFP e di *Next Generation EU*. Un obiettivo climatico generale del 30 % si applicherà all'importo totale della spesa a titolo del QFP e di *Next Generation EU* e si tradurrà in obiettivi adeguati nella legislazione settoriale. Questi ultimi devono conformarsi entro il 2050 all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE e contribuire al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, che saranno aggiornati entro fine anno. In linea di principio, tutte le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi."³
6. I leader dell'UE hanno inoltre convenuto che le "spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con [...] il principio del 'non nuocere' del Green Deal europeo. Una metodologia efficace di monitoraggio della spesa per il clima e della sua efficienza, incluse la rendicontazione e misure pertinenti in caso di progressi insufficienti, dovrebbe garantire che il prossimo QFP nel suo complesso contribuisca all'attuazione dell'accordo di Parigi. La Commissione riferisce annualmente in merito alle spese per il clima."³

³ Conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, doc. EUCO 10/20.

I leader dell'UE hanno poi convenuto che "al fine di affrontare le conseguenze sociali ed economiche dell'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e del nuovo obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 sarà creato un meccanismo per una transizione giusta, comprendente un Fondo per una transizione giusta."³

8. In questo contesto, l'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un nuovo obiettivo climatico dell'UE per il 2030, notevolmente più ambizioso.
9. A seguito dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito e del periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non farà più parte dell'NDC dell'Unione europea a decorrere da tale data. Mentre la presentazione iniziale dell'NDC dell'UE era applicabile anche al Regno Unito, il presente aggiornamento è applicabile all'UE e ai suoi 27 Stati membri.
10. Con questa presentazione, l'UE aggiorna e rafforza il proprio NDC in tempo utile per la COP26 e, al tempo stesso, si prepara ad attuare il suo piano *Next Generation EU* per una ripresa sostenibile e resiliente dalla crisi COVID-19. Portare avanti azioni ambiziose per il clima non è soltanto un modo per affrontare la crisi climatica e la crisi della biodiversità, ma è anche una strategia di crescita vincente non solo per l'Europa stessa, ma anche per il mondo intero. Come sottolineato dal Consiglio dell'Unione europea, le soluzioni basate sulla natura svolgono un ruolo importante al fine di risolvere sfide globali quali la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, la povertà, la fame, la salute, la carenza idrica e la siccità, le disuguaglianze di genere, la riduzione del rischio di catastrofi e i cambiamenti climatici⁴.

⁴ Conclusioni del Consiglio del 19 dicembre 2019 (doc. 15272/19).

Informazioni sul modo in cui l'UE ha agito per dare attuazione al proprio NDC iniziale dalla ratifica dell'accordo di Parigi

11. Dalla ratifica dell'accordo di Parigi l'UE ha messo in atto un quadro normativo ambizioso e vincolante per realizzare gli obiettivi del proprio NDC iniziale. L'effetto combinato delle politiche dell'UE attualmente in vigore nell'ambito di tale quadro consentirà di tener fede almeno agli impegni di riduzione assunti nell'NDC iniziale dell'UE.
12. Le principali politiche nazionali adottate dopo la ratifica dell'accordo di Parigi sono sintetizzate nei paragrafi seguenti. Ulteriori dettagli sulle politiche pertinenti per l'attuazione dell'NDC sono forniti nelle ICTU di cui all'allegato di questa presentazione.
13. Queste politiche saranno riviste alla luce dell'NDC rafforzato di cui alla sezione II e le ICTU saranno riviste di conseguenza.
14. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dall'attuale normativa dell'UE si dividono tra i settori inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), i settori che non rientrano nel sistema ETS ai sensi del regolamento sulla condivisione degli sforzi e le emissioni e gli assorbimenti connessi all'uso del suolo disciplinati dal regolamento relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF).
15. L'EU ETS, operativo dal 2005, fissa il prezzo del carbonio stabilendo un limite al numero massimo di quote di emissioni. Se è vero che la maggior parte delle quote di emissioni è messa all'asta, i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ ricevono gratuitamente una percentuale delle loro quote, sulla base di parametri di riferimento che premiano gli impianti più efficienti di ciascun settore.

16. Per realizzare gli obiettivi del proprio NDC iniziale, l'UE ha rivisto e modificato la normativa in materia di EU ETS⁵. Tale modifica accelererà le riduzioni annuali del limite dall'1,74 % al 2,2 % a partire dal 2021 e si applicherà anche al settore del trasporto aereo. Una nuova riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito dell'ETS permette di far fronte a qualsiasi accumulo di eccedenze che potrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato EU ETS e le quote detenute nella riserva al di sopra di un determinato livello non saranno più valide a partire dal 2023.
17. In virtù del regolamento sulla condivisione degli sforzi, l'UE ha concordato una normativa che fissa per gli Stati membri obiettivi individuali vincolanti in materia di emissioni di gas a effetto serra non incluse nell'EU ETS⁶. Gli obiettivi sono differenziati per rispondere a considerazioni inerenti a un giusto contributo e per tener conto dell'efficienza in termini di costi.
18. Le emissioni derivanti dal trasporto aereo sono attualmente disciplinate dalla normativa dell'UE e saranno parzialmente contemplate da misure internazionali nell'ambito dell'ICAO. Le emissioni derivanti dal trasporto aereo sono incluse nell'EU ETS; attualmente, tuttavia, l'ambito di applicazione dell'EU ETS è limitato ai voli all'interno dello Spazio economico europeo.
19. L'UE ha inoltre adottato un nuovo regolamento sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF⁷ che stabilisce per ciascuno Stato membro un impegno vincolante per garantire che le emissioni contabilizzate risultanti dall'uso del suolo siano compensate come minimo da un assorbimento contabilizzato equivalente di CO₂ dall'atmosfera attraverso azioni nel settore.

⁵ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814.

⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013.

⁷ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE.

20. Sono stati inoltre concordati obiettivi ambiziosi per migliorare l'efficienza energetica e aumentare le energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE. L'efficienza del consumo di energia finale e primaria dell'UE sarà migliorata di almeno il 32,5 % entro il 2030 rispetto a uno scenario di riferimento storico⁸. È stato fissato un nuovo obiettivo volto a portare la quota delle energie rinnovabili nel consumo di energia finale ad almeno il 32 % entro il 2030⁹, il che rappresenta quasi il doppio rispetto ai livelli del 2017¹⁰. Tali obiettivi comportano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra maggiori rispetto a quanto previsto precedentemente.
21. Nuovi obiettivi vincolanti ridurranno le emissioni di CO₂ derivanti dal trasporto stradale. Le emissioni di CO₂ per chilometro prodotte dalle autovetture vendute nell'UE devono essere ridotte in media del 37,5 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021 e quelle dei nuovi furgoni in media del 31 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021¹¹. Le emissioni di CO₂ per chilometro prodotte dai nuovi autocarri pesanti devono essere ridotte in media del 30 % rispetto ai livelli del periodo di riferimento 2019-2020. Nel quadro del riesame prescritto nel 2022, gli obiettivi possono essere rivisti e/o estesi a autocarri più piccoli, autobus, pullman e rimorchi¹².

⁸ Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

¹⁰ Secondo la relazione 2019 della Commissione europea sull'avanzamento dei lavori in materia di energie rinnovabili (COM (2019) 225 final), nel 2017 l'UE ha raggiunto la quota del 17,52 % di energie rinnovabili.

¹¹ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011.

¹² Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio.

22. Sono stati compiuti progressi anche per quanto riguarda l'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO₂. La revisione della legislazione sui rifiuti ha reso più rigorosi gli obiettivi in materia di collocamento in discarica e di riciclaggio e ha aumentato la circolarità dell'economia dell'UE¹³. La produzione e il consumo di combustibili fossili nell'UE continueranno a diminuire, con un conseguente calo delle relative emissioni fuggitive diverse dal CO₂.
23. In preparazione dell'attuazione dell'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nel 2015 l'UE ha adottato regolamenti che entro il 2030 ridurranno le emissioni di gas fluorurati del 66 % rispetto ai livelli del 2014. Tale obiettivo è conseguito limitando le vendite totali dei gas fluorurati più importanti, vietando l'uso di tali gas in molti nuovi tipi di impianti e impedendone le emissioni provenienti da impianti esistenti¹⁴.
24. Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima¹⁵ migliora la governance delle politiche dell'UE in materia di clima ed energia istituendo un quadro affidabile di comunicazione e monitoraggio a livello di UE per il periodo 2021-2030. Gli Stati membri hanno preparato i piani nazionali integrati per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 che includono i rispettivi contributi nazionali per conseguire gli obiettivi combinati in materia di energia e clima e i relativi impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.

¹³ Direttive (UE) 2018/850, (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852, che prevedono, ad esempio, che entro il 2030 il 70 % di tutti i rifiuti di imballaggio e, entro il 2035, il 65 % dei rifiuti urbani siano riciclati, riducendo nel contempo al 10 % il collocamento in discarica dei rifiuti urbani.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

25. L'effetto combinato di queste politiche consentirà di realizzare entro il 2030 una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990¹⁶.
26. Il Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020 ha invitato la Commissione a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo per il 2030 e a presentare le proposte necessarie. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione europea presenterà nel 2021 anche una nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici.

II. CONTRIBUTO DETERMINATO A LIVELLO NAZIONALE (NDC)

27. L'UE e i suoi Stati membri desiderano comunicare il seguente NDC. L'UE e i suoi Stati membri si impegnano congiuntamente a conseguire un obiettivo vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Tale NDC, corredato delle informazioni di cui all'allegato, sostituisce la presentazione dell'UE e dei suoi Stati membri, del 6 marzo 2015, contenuta nel registro provvisorio degli NDC dell'UNFCCC e, a decorrere dalla data di ricevimento di questa presentazione da parte del segretariato, sarà considerato l'attuale NDC mantenuto dall'UE e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 4 dell'accordo di Parigi.

III. INFORMAZIONI A FINI DI CHIAREZZA, TRASPARENZA E COMPrensIONE (ICTU) DELL'NDC DELL'UE

28. Nel 2018 a Katowice, al termine della prima sessione della COP che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (CMA 1), le Parti hanno adottato orientamenti sulle informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione applicabili ai rispettivi NDC, nei quali sono state fortemente incoraggiate a fornire tali informazioni in relazione al loro primo NDC, anche al momento di aggiornarlo o comunicarlo entro il 2020.

¹⁶ Valutazione a livello dell'Unione dei piani nazionali per l'energia e il clima, Commissione europea, COM(2020)564.

29. In allegato a questa presentazione figura un aggiornamento delle informazioni fornite dall'UE e dai suoi Stati membri a corredo del proprio INDC. Vi sono descritte le politiche dell'UE che sono state concordate dopo la ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'UE e che sono in vigore al momento di questa presentazione. Tali informazioni saranno riviste alla luce dell'NDC rafforzato di cui alla sezione II, e saranno adottate successive politiche dell'UE per conseguire detto NDC.

INFORMAZIONI FORNITE A FINI DI CHIAREZZA, TRASPARENZA E COMPRESIONE DEL CONTRIBUTO DETERMINATO A LIVELLO NAZIONALE (AGGIORNATO) DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI PER IL PERIODO 2021-2030

Informazioni a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione dell'NDC dell'UE

<i>Punto</i>	<i>Orientamenti forniti dalla CMA 1</i>	<i>ICTU applicabili all'NDC dell'UE</i>
1	Informazioni quantificabili sul punto di riferimento (compreso un anno di base, se del caso):	
a)	Anno/i di riferimento, anno/i di base, periodo/i di riferimento o altro/i punto/i di partenza;	1990
b)	Informazioni quantificabili sugli indicatori di riferimento, sui rispettivi valori nell'anno/negli anni di riferimento, nell'anno/negli anni di base, nel/nei periodo/i di riferimento o in altri punti di partenza e, se del caso, nell'anno-obiettivo;	La quantificazione dell'indicatore di riferimento si baserà sui totali nazionali riportati nella relazione sull'inventario nazionale dall'Unione europea e potrà essere aggiornata a seguito di miglioramenti metodologici apportati all'inventario dei gas a effetto serra.
c)	Per le strategie, i piani e le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, dell'accordo di Parigi, o per le politiche e misure quali componenti dei contributi determinati a livello nazionale a cui il punto 1, lettera b), non è applicabile, le Parti devono fornire altre informazioni pertinenti;	Non applicabile
d)	Obiettivo relativo all'indicatore di riferimento, espresso in cifre, ad esempio in percentuale o importo della riduzione;	Riduzione interna netta in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
e)	Informazioni sulle fonti di dati utilizzate per quantificare il/i punto/i di riferimento;	La quantificazione dell'indicatore di riferimento si baserà sui dati riportati nella relazione sull'inventario nazionale dall'Unione europea.
f)	Informazioni sulle circostanze in virtù delle quali la Parte può aggiornare i valori degli indicatori di riferimento.	I valori possono essere aggiornati a seguito di miglioramenti metodologici apportati all'inventario dei gas a effetto serra.

Tempistiche e/o periodi di attuazione:

a) Tempistica e/o periodo di attuazione, comprese le date di inizio e di fine, coerenti con ulteriori decisioni pertinenti adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (CMA); 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2030

b) Obiettivo per un solo anno o pluriennale, a seconda dei casi. Obiettivo per un solo anno, ossia il 2030

3 Ambito di applicazione e settori interessati:

a) Descrizione generale dell'obiettivo; L'obiettivo è una riduzione netta in tutti i settori dell'economia rispetto alle emissioni dell'anno di base di almeno il 55 % delle riduzioni dei gas a effetto serra, senza il contributo dei crediti internazionali.

Copertura geografica: l'UE e i suoi Stati membri (Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia)¹

Le informazioni riportate nella presente sezione sono soggette a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato. La legislazione adottata finora dall'UE stabilisce in che modo l'UE e i suoi Stati membri sono responsabili del conseguimento di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % nei diversi settori dell'economia. Detta legislazione comprende:

Direttiva 2003/87/CE, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/410 sulle riduzioni da conseguire nei settori interessati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE;

Regolamento (UE) 2018/842 relativo ai singoli obiettivi vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE;

Regolamento (UE) 2018/841 relativo all'inclusione e alla

¹ Comprese le regioni ultraperiferiche dell'UE (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin (Francia), Isole Canarie (Spagna), Azzorre e Madera (Portogallo)).

contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro dell'UE.

Atti legislativi e misure di mitigazione ulteriori, a livello dell'UE e degli Stati membri, contribuiscono alle riduzioni necessarie per raggiungere tale obiettivo. Esempi a livello dell'UE figurano nella sezione 4, lettera a), punto i) (accordi istituzionali nazionali).

b) Settori, gas, categorie e comparti interessati dal contributo determinato a livello nazionale, inclusi, se del caso, quelli coerenti con le linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

Ulteriori dettagli saranno forniti conformemente alle linee guida IPCC nelle relazioni biennali sulla trasparenza elaborate dall'Unione europea,

Settori interessati:

Energia

Nell'ambito dell'NDC iniziale è compresa l'aviazione civile, calcolata includendo le emissioni prodotte dai voli in partenza dall'UE, sulla base dei carburanti venduti nell'UE. Queste informazioni sono soggette a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato.

Nell'ambito dell'NDC iniziale, la navigazione interna è inclusa come da inventari dei gas a effetto serra. Queste informazioni sono soggette a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato.

Sono interessati altri sottosettori dell'energia, come da inventari dei gas a effetto serra

Processi industriali e uso di prodotti (come da inventari dei gas a effetto serra)

Agricoltura (come da inventari dei gas a effetto serra)

Rifiuti (come da inventari dei gas a effetto serra)

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) (cfr. sezione 5, lettera e), per ulteriori informazioni su questo settore)

Gas:

Biossido di carbonio (CO₂)

Metano (CH₄)

Ossido di azoto (N₂O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoruro di zolfo (SF₆)
Trifluoruro di azoto (NF₃)

- | | | |
|----|--|--|
| c) | Il modo in cui la Parte ha tenuto conto del punto 31, lettere c) e d), della decisione 1/CP.21; (indicando in che modo la Parte si sta adoperando per includere tutte le sorgenti e tutti i pozzi e perché alcune categorie sono escluse) | Poiché l'NDC dell'UE interessa tutti i settori dell'economia, esso è conforme a tale disposizione. |
| d) | Benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti, in particolare la descrizione di progetti, misure e iniziative specifici relativi alle azioni di adattamento e/o ai piani di diversificazione economica delle Parti. | Non applicabile. |

4 Processi di pianificazione:

- | | | |
|----|---|--|
| a) | informazioni sui processi di pianificazione che la Parte ha intrapreso allo scopo di elaborare il proprio contributo determinato a livello nazionale e, ove disponibili, sui piani di attuazione della Parte, tra cui, se del caso: | L'obiettivo rafforzato si basa su un'ampia valutazione d'impatto ² , nonché sui contributi delle parti interessate raccolti attraverso una consultazione pubblica ³ . |
| i) | gli accordi istituzionali nazionali, la partecipazione pubblica e il dialogo con le comunità locali e le popolazioni indigene, secondo modalità che tengano conto della dimensione di genere; | La legislazione e le disposizioni istituzionali adottate finora dall'UE sono sintetizzate qui di seguito. Le informazioni riportate nella presente sezione sono soggette a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato. Conformemente alla procedura legislativa dell'UE, tutti gli atti legislativi sono oggetto di consultazione pubblica prima dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo.

I meccanismi di governance, di pianificazione e di monitoraggio sono stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima come pure nella legge europea sul |

² Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020)176.

³ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation>

clima⁴. Ciò comprende un sistema di governance rafforzato per quanto riguarda la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio integrati nei settori delle politiche in materia di clima ed energia, anche in relazione a obiettivi, politiche, misure e proiezioni in materia di clima ed energia, nonché disposizioni relative alla partecipazione pubblica multilivello come pure consultazioni pubbliche che gli Stati membri devono tenere nell'elaborazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che attuano i loro obiettivi strategici fino al 2030. Tali atti giuridici comprendono clausole di riesame in linea con il ciclo quinquennale previsto dall'accordo di Parigi.

L'UE ha adottato una serie completa di norme interne giuridicamente vincolanti che attuano tutti gli aspetti dell'NDC iniziale dell'UE per conseguire una riduzione di almeno il 40 % dei gas a effetto serra. I principali atti legislativi sono quelli menzionati nella sezione 3, lettera a), per quanto concerne il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, gli obiettivi vincolanti per gli Stati membri e il settore LULUCF.

Altre normative sono state rivedute e rafforzate per contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'NDC iniziale, tra cui le direttive (UE) 2018/2001 e 2018/2002 sull'energia da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica, la direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia, i regolamenti (UE) 2019/631 e (UE) 2019/1242 che definiscono norme in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove, dei veicoli commerciali leggeri nuovi e dei veicoli pesanti nuovi, la direttiva (UE) 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, le direttive (UE) 2018/850, 2018/851 e 2018/852 volte a migliorare la gestione dei rifiuti e a promuovere un'economia più circolare, nonché il regolamento (UE)

⁴ Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), COM(2020) 563 (attualmente in fase di iter legislativo interno dell'UE).

n. 517/2014 volto a ridurre i gas fluorurati a effetto serra nell'UE.

-
- ii) questioni contestuali, tra cui, a seconda dei casi:
- a) circostanze nazionali, quali la geografia, il clima, l'economia, lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà;
 - b) migliori prassi ed esperienze relative all'elaborazione del contributo determinato a livello nazionale;
 - c) altre aspirazioni e priorità contestuali riconosciute al momento dell'adesione all'accordo di Parigi;
-
- b) informazioni specifiche applicabili alle Parti, comprese le organizzazioni regionali di integrazione economica e i relativi Stati membri, che hanno raggiunto un accordo per agire congiuntamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, comprese le Parti che hanno convenuto di agire congiuntamente e i termini dell'accordo, conformemente all'articolo 4, paragrafi da 16 a 18, dell'accordo di Parigi;
- L'NDC dell'UE è elaborato nel contesto dell'impegno dell'UE a favore della parità di genere e delle priorità trasversali, articolate in impegni quali:
- il Patto europeo per la parità di genere⁵;
 - l'impegno volto a creare e a ottimizzare le sinergie tra le dimensioni sociale, ambientale ed economica dello sviluppo sostenibile⁶;
 - l'appoggio dato dall'UE all'adozione della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP)⁷;
 - l'integrazione da parte degli Stati membri, a norma del regolamento UE sulla governance dell'Unione dell'energia⁸, della dimensione dei diritti umani e della parità di genere nei loro piani nazionali e nelle strategie.
-
- L'UE e i suoi Stati membri notificano al segretariato l'intenzione di agire congiuntamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi nel quadro della legislazione di cui alla precedente sezione 3, lettera a), dove sono descritte le modalità con cui l'UE e i suoi Stati membri sono responsabili della realizzazione del presente NDC.
- Le informazioni riportate nella presente sezione sono soggette a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato.
- Le rispettive riduzioni delle emissioni in vigore al momento della presente comunicazione sono le seguenti:
- a norma della direttiva (UE) 2018/410 per quanto riguarda il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, entro il 2030 l'UE ridurrà le

⁵ Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020).

⁶ Conclusioni del Consiglio del 9 aprile 2019 dal titolo "Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030".

⁷ Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sulle popolazioni indigene.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1999.

proprie emissioni provenienti dai settori disciplinati da tale legislazione del 43 % rispetto ai livelli del 2005;

- a norma del regolamento (UE) 2018/842, entro il 2030 ciascuno Stato membro dell'UE ridurrà le proprie emissioni provenienti da settori che non rientrano nel sistema ETS dell'UE rispetto ai livelli del 2005 secondo le seguenti percentuali: Belgio 35 %, Bulgaria 0 %, Repubblica ceca 14 %, Danimarca 39 %, Germania 38 %, Estonia 13 %, Irlanda 30 %, Grecia 16 %, Spagna 26 %, Francia 37 %, Croazia 7 %, Italia 33 %, Cipro 24 %, Lettonia 6 %, Lituania 9 %, Lussemburgo 40 %, Ungheria 7 %, Malta 19 %, Paesi Bassi 36 %, Austria 36 %, Polonia 7 %, Portogallo 17 %, Romania 2 %, Slovenia 15 %, Slovacchia 12 %, Finlandia 39 %, Svezia 40 %;
- a norma del regolamento (UE) 2018/841 relativo all'inclusione e alla contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro dell'UE, per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

c) le modalità con cui l'elaborazione, ad opera della Parte, del proprio contributo determinato a livello nazionale si è basata sui risultati del bilancio globale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 9, dell'accordo di Parigi;

Non applicabile in quanto il bilancio globale non ha avuto luogo.

d) ciascuna Parte il cui contributo determinato a livello nazionale a norma dell'articolo 4 dell'accordo di Parigi consiste in azioni di adattamento e/o piani di diversificazione economica da cui derivano benefici generali in termini di mitigazione in linea con l'articolo 4, paragrafo 7, dell'accordo di Parigi presenta informazioni riguardanti:

Non applicabile.

i) le modalità con cui, nell'elaborazione del contributo determinato a livello nazionale, si è tenuto conto delle conseguenze economiche e sociali delle misure di risposta;

ii) Misure, attività e progetti specifici da attuare per contribuire ai benefici collaterali in termini di mitigazione, comprese informazioni sui piani di adattamento recanti a loro volta benefici collaterali in termini di mitigazione, che possono riguardare, tra l'altro, settori chiave quali l'energia, le risorse, le risorse idriche, le risorse costiere, gli insediamenti umani e la pianificazione urbana, l'agricoltura e la silvicoltura; e azioni di diversificazione economica che possono riguardare, tra l'altro, settori come quello manifatturiero e industriale, l'energia e l'estrazione mineraria, i trasporti e le comunicazioni, l'edilizia, il turismo, il settore immobiliare, l'agricoltura e la pesca.

5 Ipotesi e approcci metodologici, compresi quelli per la stima e la contabilizzazione delle emissioni e, se del caso, degli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra:

a) Ipotesi e approcci metodologici utilizzati per calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra che corrispondono al contributo determinato a livello nazionale della Parte, in linea con la decisione 1/CP.21, punto 31, e con gli orientamenti in materia di contabilizzazione adottati dalla CMA;

L'approccio attuale è conforme alle metodologie e ai parametri comuni valutati dall'IPCC (cfr. sezione 5, lettera d), più avanti).
Si prevede che, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, l'approccio sarà conforme agli orientamenti in materia di contabilizzazione per gli NDC di cui all'allegato II della decisione 4/CMA.1.

b) Ipotesi e approcci metodologici usati per rendere conto dell'attuazione di politiche e misure o strategie nel contributo determinato a livello nazionale;

Non applicabile. L'NDC dell'UE costituisce una riduzione assoluta, in tutti i settori dell'economia, delle emissioni di gas a effetto serra.

c) Ove applicabile, informazioni sul modo in cui la Parte terrà conto dei

Cfr. sezione 5, lettera d), più avanti.

metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione per rendere conto delle emissioni e degli assorbimenti antropogenici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, dell'accordo di Parigi, se del caso;

d)	Metodologie e parametri dell'IPCC usati per stimare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra;	Metodologie: Linee guida IPCC del 2006. Parametri: Potenziale di riscaldamento globale su un periodo di 100 anni, in conformità della 5ª relazione di valutazione dell'IPCC.
e)	Ipotesi, metodologie e approcci specifici per settore, categoria o attività, in linea con gli orientamenti dell'IPCC, se del caso, fra cui, ove applicabile:	Le informazioni di cui alla sezione 5, lettera e), punti i, ii) e iii), e alla sezione 5, lettera f), punto i), si riferiscono al quadro strategico in vigore al momento di questa presentazione. Sono soggette a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato. Il quadro strategico LULUCF dell'UE si basa sugli orientamenti dell'IPCC, sui principi di trasparenza, accuratezza, completezza, coerenza e comparabilità (TACCC) e sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornandole e migliorandole per il periodo 2021-2030. Il quadro strategico individua le emissioni e gli assorbimenti netti contabilizzati, contribuendo all'obiettivo di incrementare i pozzi terrestri di assorbimento netto dell'UE a lungo termine.
i)	Approccio che contempla le emissioni e i successivi assorbimenti risultanti da disturbi naturali in terreni gestiti;	Gli Stati membri possono avvalersi della disposizione relativa ai disturbi naturali che colpiscono i terreni imboschiti e i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 10 e all'allegato VI del regolamento (UE) 2018/841.
ii)	Approccio usato per contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti dovuti ai prodotti legnosi;	L'UE si avvale del metodo della produzione definito nelle linee guida IPCC; cfr. anche l'articolo 9 e l'allegato V del regolamento (UE) 2018/841.
iii)	Approccio che contempla gli effetti della struttura delle classi di età delle foreste;	I livelli di riferimento previsti per i terreni forestali gestiti (terreni forestali che restano tali) tengono conto della struttura delle classi di età delle foreste, in modo da rendere conto delle modifiche nelle pratiche di gestione; cfr. anche l'articolo 8 e l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841.
f)	Altre ipotesi e approcci metodologici volti a comprendere il contributo determinato a livello nazionale e, se applicabile, a stimare le emissioni e gli assorbimenti corrispondenti, tra cui:	Non applicabile.

- i) Il modo in cui sono definiti gli indicatori, scenari e/o livelli di riferimento, compresi, se del caso, i livelli di riferimento specifici per settore, categoria o attività, fra cui, ad esempio, parametri chiave, ipotesi, definizioni, metodologie, fonti di dati e modelli utilizzati;
- Le informazioni riportate nella presente sezione sono soggette a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato.
- Questi elementi dell'approccio dell'UE sono stati elaborati conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari dei gas a effetto serra; in linea con la decisione 18/CMA.1
- La contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF osserva norme specifiche a seconda della categoria contabile del suolo a norma del regolamento (UE) 2018/841. Per i terreni imboschiti e i terreni disboscati lo scenario di riferimento usato è zero (contabilizzazione gross-net). Per i pascoli gestiti, le terre coltivate gestite e le zone umide gestite lo scenario di riferimento usato sono le emissioni medie tra il 2005 e il 2009 (contabilizzazione net-net). Per i terreni forestali gestiti lo scenario di riferimento usato è un livello di riferimento per le foreste basato sulla continuazione delle pratiche di gestione forestale tra il 2000 e il 2009, tenuto conto anche della struttura delle classi di età delle foreste, prevista nell'arco del periodo di adempimento. La contabilizzazione non tiene conto della mera presenza delle riserve di carbonio.
- Categorie LULUCF:** emissioni e assorbimenti che si verificano nelle categorie di terreni forestali, terre coltivate, pascoli e zone umide oggetto di comunicazione, compreso il cambiamento di uso del suolo tra queste categorie, e tra queste categorie e gli insediamenti e altri terreni.
- Comparti LULUCF:** biomassa epigea; biomassa ipogea; lettiera; legno morto; carbonio organico nel suolo; prodotti legnosi.
-
- ii) Per le Parti con contributi determinati a livello nazionale che contengono componenti di gas non a effetto serra, informazioni sulle ipotesi e sugli approcci metodologici usati in relazione a tali componenti, se del caso;
- Non applicabile. L'NDC dell'UE costituisce una riduzione assoluta, in tutti i settori dell'economia, delle emissioni di gas a effetto serra.

iii)	Per le forzanti climatiche incluse nei contributi determinati a livello nazionale non contemplate dalle linee guida IPCC, informazioni sul modo in cui le forzanti climatiche sono stimate;	Non applicabile. L'NDC dell'UE include soltanto forzanti contemplate dalle linee guida IPCC (cfr. sezione 3, lettera b)).
iv)	Ulteriori informazioni tecniche, ove necessario;	Non applicabile.
g)	Intenzione di ricorrere alla cooperazione volontaria di cui all'articolo 6 dell'accordo di Parigi, ove applicabile.	<p>L'obiettivo di riduzione netta dell'UE di almeno il 55 % entro il 2030 deve essere conseguito solo attraverso misure nazionali, senza il contributo dei crediti internazionali.</p> <p>La Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema EU ETS dal 2008 e nel 2020 è entrato in vigore un accordo che collega i sistemi di scambio di quote di emissione dell'UE e della Svizzera. L'UE continua a vagliare le possibilità esistenti per collegare il sistema EU ETS ad altri sistemi di scambio di quote di emissione solidi e maturi.</p> <p>L'UE renderà conto della cooperazione avviata tramite l'EU ETS con queste Parti e con qualsiasi altra Parte coerentemente con gli orientamenti adottati dalla CMA 1 e con ulteriori orientamenti eventualmente concordati dalla CMA.</p>

6 Il modo in cui la Parte ritiene che il suo contributo determinato a livello nazionale sia giusto e ambizioso alla luce delle circostanze nazionali:

a)	Il modo in cui la Parte ritiene che il suo contributo determinato a livello nazionale sia giusto e ambizioso alla luce delle circostanze nazionali;	<p>L'NDC rafforzato dell'UE rappresenta una significativa progressione rispetto sia al proprio attuale impegno di ridurre le emissioni del 20 % entro il 2020 rispetto al 1990 sia al proprio NDC presentato al momento della ratifica dell'accordo di Parigi. Sia l'NDC iniziale che questo aggiornamento richiedono riduzioni delle emissioni notevolmente più elevate di quelle previste, in uno scenario immutato, al momento della loro adozione.</p> <p>Ciò garantirà che l'UE continui a essere la maggiore economia più efficiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.</p> <p>Le emissioni negli Stati membri dell'UE avevano raggiunto il picco nel 1979.</p>
----	---	--

Entro la fine del 2019, l'UE e i suoi Stati membri avevano già ridotto le loro emissioni di quasi il 26 % rispetto ai livelli del 1990, mentre il PIL è cresciuto di oltre il 64% nello stesso periodo.

Di conseguenza, le emissioni medie pro capite nell'UE e nei suoi Stati membri sono scese da 12 tonnellate di CO₂-equivalenti nel 1990 a 8,3 tonnellate di CO₂-equivalenti. Anche questo ha contribuito a fare già oggi dell'UE la maggiore economia più efficiente in termini di emissioni di gas a effetto serra⁹.

b)	Considerazioni inerenti a un giusto contributo, comprese riflessioni sull'equità;	La relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5°C indica che i percorsi di limitazione del riscaldamento a 1,5°C raggiungono generalmente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra a livello globale nella seconda metà di questo secolo. Questo NDC rafforzato è in linea con l'obiettivo concordato dell'UE di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050. L'UE ritiene pertanto che l'NDC rafforzato rappresenti un giusto contributo all'obiettivo dell'accordo di Parigi relativo alla temperatura mondiale.[...]
c)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di Parigi;	Con questo rafforzamento, l'NDC dell'UE rappresenta una progressione in termini di ambizione rispetto sia al suo impegno 2020 sia alla sua presentazione iniziale dell'NDC. Cfr. sezione 6, lettera a)
d)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi	L'UE ottempera a questa disposizione prefiggendosi un obiettivo assoluto che copre tutti i settori dell'economia
e)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'accordo di Parigi.	Non applicabile, in quanto applicabile solo ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo

⁹ I dati storici presentati in questa sezione si riferiscono ai 28 Stati membri dell'UE fino al 1° febbraio 2020. A seguito dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito e del periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, il contributo del Regno Unito all'obiettivo 2020 sarà indicato fino alla fine del 2020. La constatazione relativa alla maggiore economia più efficiente in termini di emissioni di gas a effetto serra si fonda sulle risultanze contenute nell'articolo di den Elzen e a. (2019) dal titolo "*Are the G20 economies making enough progress to meet their NDC targets?*" (Le economie del G20 stanno compiendo progressi sufficienti per conseguire gli obiettivi dei loro NDC?), Energy Policy, volume 126, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.027>.

7 Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della convenzione di cui all'articolo 2:

- a) Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della convenzione di cui all'articolo 2; L'UE ritiene che il proprio NDC rafforzato sia in linea con l'obiettivo dell'UNFCCC e con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC, come spiegato al punto 6, lettere a) e b).
- b) Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi.
-